



REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PLUS AREA OVEST

Art. 1 - Finalità

L'amministrazione di sostegno è un istituto introdotto con la L. 9 gennaio 2004, n. 6 (che ha modificato il Titolo XII - capo I- del Codice civile) con la finalità di "... *tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*".

Il Plus Area Ovest, in attuazione alla Legge Regionale 6 luglio 2018, n. 24 "*Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli*" intende istituire l'Elenco Metropolitano delle persone disponibili per fini di solidarietà e a titolo volontario e gratuito a svolgere la funzione di amministratore di sostegno (A.D.S).

L'Elenco è finalizzato a favorire il lavoro dei Comuni del Plus Area Ovest e ad incrementare il numero dei cittadini che si rendono disponibili a svolgere la funzione di A.D.S., nonché a garantire un migliore servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, tutelando i soggetti più deboli e abbreviando i tempi di individuazione e nomina.

Art. 2 - Elenco degli Amministratori di Sostegno dell'ambito Plus Area Ovest

Il Plus Area Ovest istituisce, aggiorna e pubblicizza, ai fini della trasparenza, l'Elenco degli Amministratori di Sostegno. Nel rispetto della legge sulla privacy, nell'Elenco per ogni iscritto sono riportate le seguenti informazioni desumibili dalla domanda di iscrizione:

- dati anagrafici e di residenza;
- titolo di studio;
- professione;
- partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'A.D.S.;
- opzioni territoriali.

Il richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico di A.D.S. nel territorio del Plus Area Ovest anche se residente in altro comune della Regione Sardegna.

Il Plus Area Ovest predispone:

1_aggiornamento dell'elenco con apertura termini presentazione domanda di iscrizione e aggiornamento degli A.D.S. iscritti;

2_verifica della permanenza dei requisiti richiesti;

Tutti i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) maggiore età;



- b) cittadinanza italiana o cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia;
- c) residenza in Sardegna;
- d) non essere incorsi nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del Codice civile;
- e) assenza di precedenti o pendenze penali;
- f) ineccepibile condotta ai sensi dell'art. 348, comma IV, del Codice civile;
- g) possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali, diploma di scuola superiore e che siano in grado di documentare di avere svolto la funzione di A.D.S., con decreto di nomina del Giudice Tutelare o con delega formale del Sindaco/Assessore comunale nominato A.D.S., nei confronti di almeno n. 1 beneficiario nell'ultimo triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione all'Elenco e che non siano stati per il beneficiario stesso "il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, il convivente di fatto, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado (art. 2, comma 2, L. R. n. 24/2018)";
- h) aver frequentato un corso di formazione per il quale abbiano conseguito il relativo attestato di partecipazione, nel caso in cui non abbiano esperienza di amministrazione di sostegno come previsto dal precedente punto;

Tutti i candidati, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dovranno presentare la seguente documentazione:

1. domanda di iscrizione (Allegato C);
2. curriculum vitae;
3. documento di identità e codice fiscale;

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere presentata secondo le indicazioni dell'Avviso pubblico di iscrizione annuale, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano.

Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arrivo presso il protocollo del Comune di Villa San Pietro capofila del Plus Area Ovest.

Presso L'Ufficio di Piano verrà costituita una commissione tecnica per la valutazione delle richieste pervenute al fine di predisporre e aggiornare l'elenco degli A.D.S. del Plus Area Ovest, che approverà con Determinazione l'elenco degli ammessi e degli esclusi.

L'elenco degli A.D.S. dell'Ambito del Plus Area Ovest verrà pubblicato sul sito Istituzionale del Plus e dei Comuni facenti parte dell'Ambito.

La cancellazione dall'elenco è effettuata dal Plus Area Ovest nei seguenti casi:

- su richiesta dell'iscritto;
- se si accerta che sono venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- su provvedimento dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di A.D.S.;
- se l'iscritto trasferisce la residenza fuori Regione.



La commissione istituita dal Plus Area Ovest procede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione anche mediante estrazione casuale di un campione.

Art. 3 - Gestione dei fondi regionali e comunali

Il Plus area ovest regola la gestione, l'assegnazione e il trasferimento ai Comuni dell'Ambito del finanziamento regionale, di cui all'art. 2 punto 2 della L. R. 24/2018, destinati agli A.D.S. delegati dall'Assessorato delle Politiche Sociali dei comuni dell'Ambito.

Il finanziamento regionale potrà essere integrato con fondi messi a disposizione dai Comuni dell'Ambito secondo le proprie esigenze.

Art. 4 - Criteri di accesso all'equo indennizzo

Possono accedere all'equo indennizzo esclusivamente gli A.D.S. di beneficiari residenti nei comuni facenti parte dell'Ambito del Plus Area Ovest, che siano iscritti all'Elenco d'Ambito degli A.D.S., in possesso di delega formale, predisposta su uno schema di modello a livello di Ambito, (Allegato A) da parte del Sindaco/Assessore comunale nominato A.D.S. dal Giudice Tutelare per i casi del proprio territorio.

Non possono essere nominati A.D.S. gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408, comma 3, c.c.).

La funzione di A.D.S. svolta in virtù del ruolo istituzionale è ricompresa tra le attività per la quale Sindaco e Amministratori ricevono la prevista indennità mensile. Pertanto, gli Amministratori possono fruire della somma forfettaria prevista dalla L. R. n. 24/2018 solo se il ruolo di A.D.S. non è svolto in virtù della carica ricoperta.

L'equo indennizzo non si applica quando l'incarico di A.D.S. è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, L. R. n. 24/2018).

Art. 5 – Importo dell'equo indennizzo

L'equo indennizzo può essere riconosciuto agli Amministratori di sostegno delegati dal Sindaco o dall'Assessore, che non siano parenti e affini di cui all'art. 433 del Codice civile.

L'equo indennizzo, previsto dall'art. 379 del Codice civile, viene concesso in modo forfettario, ed è da intendersi come un contributo per rimborso spese e non una prestazione di servizio.

Il numero di deleghe di amministrazione di sostegno per le quali potrà essere concesso l'equo indennizzo è definito sulla base delle risorse disponibili provenienti sia dal fondo regionale che dal fondo comunale.

L'importo mensile dell'indennizzo riconosciuto al delegato è quantificato in euro 150,00 mensili per ogni amministrato.



Art. 6- Modalità di accesso all'equo indennizzo

I Comuni facenti parte del Plus Area Ovest provvedono ad inviare all'Ufficio di Piano le deleghe firmate dal Sindaco/Assessore;

Gli A.D.S. delegati dovranno inviare apposita richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo al Comune di residenza dell'amministrato.

Ogni Comune provvederà, alla liquidazione dell'equo indennizzo previa presentazione di una relazione sul caso seguito.

Art. 7 – Riferimenti normativi

- L. 9 gennaio 2004, n. 6 (che ha modificato il Titolo XII -capo I- del Codice civile) con la finalità di *"... tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"*.
- Legge Regionale 6 luglio 2018, n. 24 *"Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli"*;
- D.G.R. 52/30 del 23.10.2018 *"Istituzione capitolo di spesa e successivo trasferimento risorse"*;
- D.G.R. 43/4 del 29.10.2019 *"Approvazione preliminare Linee Guida"*;
- D.G.R. 48/21 del 29.11.2019 *"Approvazione definitiva Linee Guida"*;
- D.G.R. 34/24 del 11.08.2022 *"Approvazione definitiva Linee Guida. Modifiche e integrazioni"*;
- D.G.R. 23/30 del 22.06.2021 *"Approvazione definitiva Linee Guida. Modifiche e integrazioni"*;